

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti e omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto: nullità della sentenza?

L'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti non è causa di nullità della sentenza, ma di mera irregolarità. L'omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dà luogo a nullità solo quando sia impossibile ricostruire altrimenti i tratti essenziali della lite, rendendo impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.4.2017, n. 9588

...omissis...

Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente, atteso che esso contiene l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e gli elementi necessari ad evidenziare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito (Cass. 14784/2015).

Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4) in relazione agli artt. 132 e 161 c.p.c., deducendo che risulta particolarmente

problematico individuare le conclusioni delle parti, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto, vale a dire gli elementi di cui all'art. 132 c.p.c., nn. 3) e 4) lamentando in particolare la mancanza di una precisa esposizione della vicenda processuale e degli essenziali fatti di causa.

Il motivo è infondato.

Premesso che l'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti non è causa di nullità della sentenza, ma di mera irregolarità, nel caso di specie dette conclusioni sono presenti.

Del pari, l'omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dà luogo a nullità solo quando sia impossibile ricostruire altrimenti i tratti essenziali della lite (Cass. 27002/2011), rendendo impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.

Nel caso di specie, la sentenza contiene l'indicazione degli elementi essenziali della vicenda processuale e consente la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice e della ratio decidendi posta a fondamento della decisione.

Con il secondo motivo si denuncia l'omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per essersi la Corte d'Appello discostata dalle conclusioni dell'espletata CTU, qualificando il manufatto come "muro di cinta".

Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad operare una nuova valutazione, nel merito, delle acquisizioni istruttorie, estranea al sindacato di legittimità.

La Corte, sulla base della descrizione dello stato dei luoghi da parte del CTU e della planimetria allegata alla relazione, ha infatti ritenuto, con valutazione di merito adeguata, di dover qualificare il manufatto come muro di cinta, sulla base della mancanza di variazioni significative delle quote altimetriche, sulla base del fatto che non vi era stato alcun innalzamento artificiale della quota del mapp. n. 255 di proprietà e che detto muro era stato realizzato a confine e non costituiva dunque una costruzione ma un muro di contenimento del terreno.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, ma non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n. 6064/2008).

Non sussiste dunque il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico posto a base della statuizione censurata.

Nel caso, invece, in cui vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente il motivo di ricorso si risolve, come nel caso di specie, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. SS. UU. 24148/2013).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, per avere la Corte d'Appello effettuato l'accertamento che il muro in oggetto poteva essere considerato come "costruito a confine", in assenza di una espressa domanda o eccezione al riguardo, estrapolando tale conclusione da quanto affermato nella CTU, pur in assenza di un espresso quesito al riguardo.

Il motivo è infondato.

La Corte ha infatti fondato la reiezione della domanda di rimozione proposta dall'odierno ricorrente, escludendo che il manufatto potesse qualificarsi come "costruzione", che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 873 c.c., costituisce un elemento costitutivo della domanda per cui è causa e la cui carenza è evidentemente rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile